



Comune di Lei

Provincia di Nuoro

P.zza Kennedy, n. 1 - ☎ 0785/40805 fax 0785/40703

C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086- 08010 LEI (NU) –

protocollo@pec.comune.lei.nu.it - tec@comune.lei.nu.it

Ufficio Tecnico

Prot. 4882

Data 13.11.2023

Bando pubblico per la formazione della Graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale ubicati nel territorio del Comune di Lei

L.R.n.13/1989 e ss.mm.ii.

(Pubblicazione B.U.R.A.S. n. 60 – Parte III del 09/11/2023)

Il Responsabile del Servizio

Vista la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., con le modifiche di cui alla L.R. 28.05.1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;

Vista la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;

Preso atto delle previsioni di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 il quale recita: "I soggetti che occupano abusivamente alloggi di E.R.P. non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 29 gennaio 2021;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4/50 del 16.02.2023 avente ad oggetto "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 06.04.1989, n. 13, art.2, comma1, lett. f) e s.m.i.";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 09/10/2023 avente ad oggetto: "Approvazione schema di bando per la formazione della graduatoria generale e sub graduatorie per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Lei-atto di indirizzo agli uffici comunali";

In esecuzione della propria determinazione n. 88 del 11/10/2023

RENDE NOTO

Che è indetto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 ess.mm.ii., il Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzato all'assegnazione di qualunque tipologia di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale disponibile e/o che si renda disponibile di proprietà di AREA, della Regione Autonoma della Sardegna o del Comune di Lei.

Al presente Bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia i soggetti già iscritti nella graduatoria precedente per i quali ricorre l'obbligo di rinnovare, a pena di decadenza, entro i termini del presente bando di concorso, la relativa domanda.

Possono partecipare altresì i già assegnatari di alloggi ERP al fine di rilevare il fabbisogno di mobilità relativamente agli alloggi di proprietà AREA già assegnati, derivante dalle condizioni di sotto utilizzazione, sovraffollamento e/o inidoneità dell'alloggio per condizioni di handicap e/o altro degli assegnatari.

Art. 1 – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Può partecipare al Bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico chi possiede i seguenti requisiti:

Cittadinanza Italiana o di uno Stato dell'Unione Europea; il diritto si estende ai cittadini stranieri extra europei che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art.40 del D.Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 113/2018 e risiedano da almeno cinque anni nel Comune di Lei. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizioni di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in posizione utile di graduatoria, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili.

Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lei salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati (così come intesi ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2 lett. a) - (Vedasi **Nota 1**), per i quali è ammessa la partecipazione così come previsto dall'art. 2 c. 1 lett. b) della L.R. n. 13/89. Per attività lavorativa principale si intende l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

Nota 1): Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2, sono considerati Sardi emigrati:

- coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana; Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Lei.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) L.R.13/89:

- non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- non inferiore a 60 mq per 3-4 persone;
- non inferiore a 75 mq per 5 persone;
- non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da una persona.

Non titolarità di diritti su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo annuo, determinato ai sensi della L. n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione, ovvero nel Comune di Lei.

Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare (**vedasi Nota 2**) - di cui all'art. 2 comma 1, lett. f) della L.R. 13/89 non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. n. 457/78 ess.mm.ii., pari a € 16.744,00 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/50 del 16.02.2023), salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Per reddito complessivo di riferimento si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 o comunque dall'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo deve essere diminuito di un importo pari a € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%; Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato in locazione semplice;

Non occupare, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP;

Non aver occupato, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP dopo il 28.05.2014 anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio di ERP non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. L'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di ERP in vigore del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

Nota 2)– Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi o dai soggetti di cui all’art. 1 comma 2 della L. 20 maggio 2016 n. 76, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, anche ai sensi della L. 76/2016, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell’inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche (art. 46 D.P.R. 445/2000–Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intenderanno facenti parte del nucleo familiare di quest’ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte del nucleo familiare nel quale risultano inclusi da certificazione anagrafica. In presenza di figli di uno solo dei coniugi o dei conviventi a cui sono affidati con sentenza di separazione o di divorzio del Tribunale, essi si ritengono facenti parte del nucleo familiare.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente articolo; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

Art. 2– SUB-GRADUATORIE

Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti a. 3) e a. 4), art. 9 della L.R. n. 13/1989, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d’ufficio in distinte sub - graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l’individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale del 10 per cento degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura è seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a. 5) dello stesso sopra citato articolo 9 LR n. 13/1989, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali.

L’Amministrazione regionale provvede, nell’ambito dei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle sopraccitate categorie particolari di concorrenti. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 14 della L.R. n. 13/89.

Art. 3- CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è stabilito dalla L.R. 06.04.1989 n. 13 come modificata dalla L.R.

28.04.1990 n. 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000 n. 7, e ss.mm.ii. In attuazione della normativa, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

Art. 4- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative ai richiedenti e dai nuclei familiari) ed oggettive (relativi all'abitazione). Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

Le condizioni soggettive e oggettive che danno diritto a punteggio per la formazione della graduatoria sono indicate nell'Allegato A del presente avviso.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero del nominativo degli esclusi, sarà pubblicata per 30 gg. consecutivi nell'Albo Pretorio online del Comune di Lei, nel sito istituzionale del Comune www.comune.lei.nu.it nel sito dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa–Distretto di Nuoro.

Verrà inoltre data adeguata pubblicità presso le rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo della graduatoria provvisoria, i concorrenti potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni. Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni nel caso sopra richiamato, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione, gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti ed i certificati che egli avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.

In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso, da parte del concorrente, dei prescritti requisiti, il Comune di Lei si riserva la facoltà di disporre accertamenti per la verifica dei dati stessi. Nelle more dell'acquisizione di tale elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta con riserva.

Esaurito l'esame delle opposizioni verrà formulata la graduatoria definitiva. Tra i concorrenti che abbiano conseguito il medesimo punteggio verrà quindi eseguito il sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo, e resterà valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria. Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna nelle forme e nei termini di cui al D.Lgs. 104/2010.

La graduatoria formulata a seguito della conclusione del procedimento pubblico di raccolta delle domande sarà utilizzata per l'assegnazione di qualunque tipologia di alloggio popolare libero/disponibile, e/o che nel corso del tempo si renderà disponibile, di proprietà di AREA, della Regione o del Comune di Lei.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata come segue: All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto—per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili—con cadenza almeno biennale e comunque entro i due mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi.

A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia

residenziale pubblica;

I soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

Art. 5- RISERVE

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta del Comune, di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:

sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale sistemazione di emigrati o di profughi alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:

donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza) altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Art. 6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune (Modello allegato 1), e devono essere munite di marca da bollo dell'importo di €16,00.

Il modulo dovrà essere debitamente compilato e firmato dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni che, pena l'inammissibilità della domanda, dovranno allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità ed esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2003 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa indirizzata al "Sindaco del Comune di Lei, Piazza Kennedy,1 – 08010 Lei (NU)". Sulla busta, a pena di esclusione, dovrà essere indicata, oltre al mittente, la seguente dicitura: **"Domanda di partecipazione al bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale"** e trasmessa con le seguenti modalità:

- Spedita a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale di spedizione;
- Consegnata a mano (comunque in busta chiusa riportante la dicitura sopra indicata) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lei;
- Trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.lei.nu.it indicando nell'oggetto la dicitura **"Domanda di partecipazione al bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale"**.

Nel caso di trasmissione via PEC la domanda sarà valida:

1. se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
2. ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti informato PDF non modificabile.

Nota: Nel caso di trasmissione della domanda via PEC, deve essere utilizzata la "marca da bollo telematica". Non si potrà quindi scansionare la domanda con apposta la marca da bollo cartacea ed inviarla per PEC. Ciò secondo quanto previsto dal Provvedimento del 19 settembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate "Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013", relativa alle modalità di adempimento agli obblighi di bollo per le istanze da inviare a mezzo PEC.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, sempre dalla data di pubblicazione del bando nel BURAS. Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°, 90°, 120°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il richiedente deve obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale e quello di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nonché l'esatto recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al concorso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

La domanda (Modulo allegato 1) dovrà essere compilata in ogni sua parte e alla stessa dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo (a pena di nullità della domanda) ed ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati.

Per i richiedenti con requisiti specifici e/o aggiuntivi, oltre alla documentazione richiesta per la generalità dei richiedenti, il possesso di tali requisiti deve essere comprovata con apposita dichiarazione in auto certificazione o allegando adeguata documentazione secondo le indicazioni di seguito riportate:

Per i CITTADINI EXTRACOMUNITARI:

copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n.113/2018) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

Per gli EMIGRATI:

copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di stato di emigrato (Modulo allegato 4)

Per i PROFUGHI

Copia conforme del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo

Per i PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI

- copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità sanitaria

Per le FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE/GIOVANI COPPIE:

➤ costitutesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda: certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti nel Comune di Lei, l'indicazione del Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio (Modulo allegato 3);

➤ previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda: autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare entro n. 1 anno (Modulo allegato 2);

In entrambi i casi di cui al presente punto, dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il relativo punteggio assegnato sarà revocato con successivo riesame della domanda e verifica del persistere dei requisiti di ammissione e/o rettifica del punteggio assegnato.

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO L'ASPETTO IGIENICO-SANITARIO:

certificato della ASL in originale o copia conforme, contenente la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali;

provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

SFRATTO (non autocertificabile):

copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

RILASCIO DELL'ALLOGGIO:

- copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.

SEPARAZIONE:

- copia della sentenza omologata di separazione.

ALTRO:

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà il non riconoscimento del requisito e/o la non attribuzione del punteggio relativo.

Art. 7- NORMA FINALE

Il presente Bando, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Lei e nel sito istituzionale www.comune.lei.nu.it;

Al medesimo bando verrà assicurata ampia pubblicità attraverso:

Affissione di manifesti;

Affissione nella sede di Nuoro dell'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa;

Sul sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it;

Pubblicazione di avviso sui quotidiani di maggiore diffusione regionale;

Trasmissione copia bando di concorso alle organizzazioni sindacali territoriali;

Trasmissione copia bando di concorso alle rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero più rappresentative.

Art. 8- TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 163/2003, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679, art. 13, e dal D. Lgs. n. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Art. 9- DISPONIBILITA' IMMOBILIARE

Gli immobili da assegnare in locazione permanente a canone sociale con la presente procedura sono:

- N. 1 alloggio disponibile per cessata locazione, di proprietà AREA situati nella Via Aldo Moro

Si specifica che:

il numero degli alloggi potrà subire delle variazioni in relazione all'eventuale rilascio di alloggi già assegnati; saranno assegnati in base alla graduatoria di cui alla presente procedura eventuali ulteriori alloggi che si dovessero rendere disponibili (a seguito di nuove costruzioni e/o cessata locazione) nel periodo di validità della stessa graduatoria.

Si fa presente che qualora nel corso dell'espletamento del presente Bando dovessero rendersi disponibili ulteriori alloggi, questi saranno assegnati all'esito della presente procedura.

Art. 10- FABBISOGNO DI MOBILITA' DEI GIA' ASSEGNATARI (artt.25 e ss. L.R. 13/89)

Con l'obiettivo di promuovere, d'intesa con AREA, la mobilità degli assegnatari mediante l'eventuale riassegnazione o scambio di alloggi nei limiti delle possibilità, il presente Bando è valevole anche al fine di rilevare il fabbisogno di mobilità relativamente agli alloggi di proprietà AREA già assegnati, derivante dalle condizioni di sotto utilizzazione, sovraffollamento e/o inidoneità dell'alloggio per condizioni di handicap e/o altro degli assegnatari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rimanda alla L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii. ed alla normativa vigente in materia.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'ufficio tecnico comunale–Tel.0785-40805.

mail:tec@comune.lei.nu.it

Il presente Avviso e la relativa modulistica potranno essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Lei, al seguente indirizzo www.comune.lei.nu.it oppure ritirati presso l'Ufficio Tecnico del comune di Lei nei giorni ed orari lavorativi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Lei, li 13/11/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico F.F.

Daniela Pianti